

Allegato "C" al N. 49163/26570 Rep.

STATUTO

Art. 1 Denominazione e durata

È costituita l'associazione denominata

TRILLINO SELVAGGIO ETS

regolata dalle disposizioni di questo statuto e del codice civile articoli 14 e seguenti e dal decreto legislativo 117/2017 di seguito per brevità "Codice del Terzo Settore o CTS".

L'associazione ha sede in Milano.

L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

L'associazione ha durata illimitata e si attiene a principi di democraticità della struttura e di libera eleggibilità alle cariche sociali.

Art. 2 Scopi e attività

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo dell'arte e della cultura.

Gli scopi ultimi dell'associazione sono:

- promuovere e diffondere la cultura e le arti con finalità artistiche, espressive, sociali e civili;
- promuovere la realizzazione di spazi culturali colti a progettare e realizzare una rete di incontri socio/culturali, artistici e formativi
- favorire l'aggregazione delle comunità attraverso attività artistiche e culturali;
- svolgere attività di servizi di carattere socio/culturale/educativo/ricreativo e di socializzazione nei confronti della collettività;
- organizzare e promuovere eventi e manifestazioni culturali.

Le attività di interesse generale che costituiscono le finalità istituzionali dell'associazione, con riferimento a quanto previsto all'art. 5 D.lgs. 117/2017, sono di conseguenza individuate nelle seguenti:

* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lett. d**);

* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (**lett. i**);

* formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (**lett. l**).

L'associazione può inoltre esercitare, nel contesto specifico delle proprie competenze e finalità culturali ed educative, attività di:

* promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (**lett. w**)

* interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (**lett. a**);

* prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (**lett. c**);

* riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (**lett. z**).

Nell'ambito delle categorie di cui al paragrafo precedente, per il

conseguimento dei propri scopi l'associazione si propone di sostenere l'attività di divulgazione culturale e di aggregazione, in particolare attraverso:

- la progettazione e produzione di eventi, laboratori, spettacoli, promuovendone anche la circuitazione;
- l'organizzazione di percorsi artistici, culturali e di formazione per l'infanzia, l'adolescenza, l'età adulta e gli anziani;
- la promozione di eventi, laboratori e attività presso scuole ed enti pubblici e privati quali biblioteche, teatri e aziende;
- lo svolgimento di laboratori e corsi di tipo artistico e formativo anche in luoghi esterni alla sede;
- l'organizzazione e la direzione artistica di rassegne, stagioni, festival a carattere locale, nazionale e internazionale;
- la promozione di residenze artistiche inerenti al teatro, musica, danza, arte e circo;
- il sostegno della partecipazione attiva della comunità.

L'associazione può anche collaborare con altre associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati, anche esteri e può istituire gruppi di lavoro, chiamandovi a partecipare esperti anche esterni all'associazione.

I servizi attivati potranno essere coordinati e integrati con altre realtà presenti nel contesto territoriale nella prospettiva del lavoro collaborativo di rete.

L'associazione può esercitare attività, diverse da quelle di interesse generale di cui ai precedenti paragrafi, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti di legge e in particolare quelli di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 e alle disposizioni e ai provvedimenti ivi richiamati. Il Consiglio Direttivo deciderà sulla natura e sulle modalità di svolgimento delle attività diverse.

Art. 3 Sede

La sede è stabilita nel Comune di Milano. L'indirizzo potrà essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo, che potrà anche istituire o estinguere sedi operative in altre città d'Italia.

Il trasferimento della sede al di fuori del Comune di Milano da parte dell'Assemblea degli associati costituisce modifica statutaria.

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili e immobili di proprietà dell'Ente provenienti da:

- quote associative e contributi di natura non corrispettiva degli associati;
- proventi, contributi ed altre entrate eventualmente derivanti dall'esercizio dell'attività di interesse generale;
- donazioni, lasciti e ogni altro tipo di entrata derivante dalla raccolta fondi esercitata anche in forma organizzata e continuativa ai sensi e nei limiti di legge;
- utili derivanti dalle attività diverse eventualmente esercitate ai sensi e nei limiti di legge.

Si compone di:

- a) un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00);

b) un Fondo di Gestione che comprende le altre poste del patrimonio netto. Il patrimonio è destinato unicamente allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di controllo possono essere istituiti patrimoni destinati a uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati a uno specifico affare.

ASSOCIATI

Art. 5

Sono associate tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammesse dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato si acquisisce a seguito di domanda rivolta all'Associazione e sottoscritta da almeno uno dei Consiglieri; detta domanda viene ratificata dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera che ha effetto retroattivo al giorno della domanda. Qualora il Consiglio di Amministrazione non ratifichi la domanda l'associata si intenderà decaduto con effetti dal giorno della delibera. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Il richiedente acquisisce la qualifica di associato dalla data di delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

L'eventuale rigetto della domanda di associazione deve essere motivato e comunicato all'interessato in forma scritta. In tale caso l'interessato ha facoltà d'inoltare la propria domanda di associazione all'assemblea degli associati, che delibera in proposito. Le decisioni dell'assemblea degli associati sono definitive e inappellabili.

All'atto dell'adesione, ogni partecipante approva, unitamente allo Statuto, anche gli eventuali Regolamenti interni dell'Associazione.

Gli associati hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni e da associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Sono associati coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica ai sensi del presente articolo.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza o decesso. L'associato può sempre recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori ed ha effetto nel momento in cui essa sia a conoscenza dell'organo direttivo, fatto salvo che l'associato non abbia assunto obblighi specifici nei confronti dell'Associazione la cui violazione comporti un danno alla stessa.

Il mancato pagamento della quota associativa entro tre mesi dall'inizio di ogni esercizio sociale è da considerarsi in ogni caso come manifestazione

della volontà di recesso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora l'associato non ottemperi in modo grave alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'Associazione.

Il contributo associativo è, in ogni caso, intrasmissibile e irripetibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 7

Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente se iscritti nel libro degli associati;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di candidarsi per le cariche associative.

Gli associati sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa annuale;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LAVORO

Art. 8

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e l'eventuale Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo, se nominato o previsto per legge.

Art. 9

Per lo svolgimento delle attività di interesse generale o diverse e in generale per il perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati che possiedano le necessarie competenze professionali, tenuto conto per la determinazione dei compensi relativi, dei limiti di cui all'art. 8 D.lgs. 117/17.

L'Associazione potrà avvalersi anche dell'opera di volontari, nel rispetto dell'art. 17 D. Lgs. 117/17. In particolare, la qualità di volontario non è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato, autonomo o retribuito di qualsivoglia natura a favore dell'Associazione.

È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività sociali nei limiti e alle condizioni previste dal Consiglio Direttivo, con l'esclusione in ogni caso dei rimborsi di tipo

forfetario.

ASSEMBLEA

Art. 10

Gli associati formano l'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviarsi a ciascun associato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con modalità che assicurano al mittente la prova dell'avvenuta ricezione, avviso che, in ogni caso, dovrà essere pubblicato, con il medesimo preavviso sul sito dell'Associazione.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia, nessun associato può essere portatore di più di tre deleghe, conferite per iscritto ad altro associato.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere sono prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati e delibererà sempre a maggioranza semplice, salvo che la legge vigente disponga inderogabilmente maggioranze più elevate.

L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno.

Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina dell'Organo di Controllo e dell'organo di Revisione Legale se nominati o previsti per legge;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;
- allo scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporle.

L'avviso di convocazione potrà prevedere, se deliberato dal Consiglio Direttivo che l'assemblea possa svolgersi anche in audio-video conferenza, in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti all'assemblea.

AMMINISTRAZIONE

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette. Dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Al Consigliere che - per qualsiasi causa - sia venuto a mancare nel corso del periodo di durata in carica subentra il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, in mancanza provvede l'assemblea.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso nel più breve tempo possibile convoca l'Assemblea per la nuova nomina dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li

sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

L'assemblea può determinare un compenso da attribuire ai componenti del Consiglio Direttivo proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle competenze specifiche, e comunque nel rispetto dei limiti previsti all'art. 8 D.lgs. 117/2017.

Ai consiglieri spetta in ogni caso il rimborso analitico delle spese effettivamente sostenute per conto dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed etici, ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo potrà predisporre regolamenti per disciplinare e organizzare l'attività dell'associazione, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta da inviarsi mediante strumenti di comunicazioni che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione inviata con preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza con preavviso di due giorni prima della data prevista per la riunione.

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii., i componenti del Consiglio Direttivo devono possedere gli specifici requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità.

In particolare, è necessario che:

- nessuno abbia procedimenti e carichi pendenti o versi in una o più delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 cod. civ.;
- sia accertata la relativa esperienza nelle attività tipiche dell'ente;
- non esercitino altre attività in conflitto di interessi senza specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

La riunione può svolgersi anche in audio-video conferenza, in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti all'assemblea.

PRESIDENTE

Art. 12

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. La circostanza della assenza o impedimento è attestata dalla dichiarazione del Vice Presidente

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 13

L'assemblea nomina, facoltativamente o quando ciò sia obbligatorio per legge, un organo di controllo, monocratico o collegiale, composto in questo

caso da tre membri, determinandone il compenso.

L'organo di controllo resta in carica tre esercizi e ai suoi componenti si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.Lgs. 117/107 la revisione legale dei conti, purché sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

BILANCIO

Art. 14

L'esercizio di riferimento del bilancio associativo coincide con l'anno solare. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno di riferimento.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e depositato presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima dell'assemblea ed è disponibile, anche per via telematica, per tutti i soci che ne facciano richiesta.

Il bilancio consuntivo dev'essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio di esercizio è redatto in conformità alle disposizioni dell'art. 13 D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'ultimo paragrafo dell'art. 2 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 15

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, in ogni caso ad altri enti che abbiano finalità affini o analoghe, secondo quanto disposto al riguardo dall'Assemblea che delibera lo scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 16

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 117/2017, nel codice civile e nelle leggi in materia.